

Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di avvisi di liquidazione e accertamento, intimazioni, ingiunzioni, avvisi di accertamento esecutivi, concordati, mediazioni, conciliazioni, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dal piano sottoscritto, oltre al rimborso delle spese.

Entrate del Comune di Torino e del Comune di Grugliasco

DELIBERA C.C. 196/2022 DEL 29/03/2022
DELIBERA 05492/048 DEL 27/07/2015 ADEGUAMENTO DEL REGIME DI RATEIZZAZIONE PER SANZIONI PECUNIARIE DERIVANTI DA VIOLAZIONI DI UCI AL CDS, AL REGIME PREVISTO PER LE ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE DEL COMUNE DI TORINO;

Vincoli

L'accesso alla rateazione è consentito:

- per documenti di valore superiore ad Euro 100,00;
- sulle ingiunzioni per le quali non sia iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare
- quando il richiedente non risulti moroso relativamente a precedenti rateazioni, dilazioni o decaduto da precedenti piani rateali, a meno che, e per una volta soltanto, il contribuente sottoscriva un piano di rateazione straordinaria su tutte le posizioni con termini di pagamento scaduti, anche relative ad altre entrate, e provveda al versamento delle prime due rate.
- in caso i debiti siano di importo complessivamente superiore a 50.000,00 Euro, solo previa fornitura di una garanzia fideiussoria di primari Istituti bancari o assicurativi.

Importi delle rate

L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 50,00.

Durata:

Rateazione breve

La durata del piano rateale breve non può essere superiore alle **12 rate** mensili (valido sia per le persone fiche che per le persone giuridiche)
Per accedere al piano rateale breve è necessario produrre un'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante le difficoltà economiche che non consentono di provvedere, entro i termini, al pagamento delle somme dovute.

Rateazione ordinaria

La durata del piano rateale ordinario non può essere superiore alle **24 rate** e per accedervi è necessario produrre:

- Per le **persone fisiche, ditte individuali e società semplici**: attestazione del valore dell'indicatore della propria situazione economica corrente (ISEE) con valore non superiore ad Euro 26.000 (per le SS si intende l'ISEE di tutti i soci) .
- Per tutti i **soggetti diversi dalle persone fisiche** (società di capitali, cooperative, associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici, le società di persone): Attestazione della propria situazione di obiettiva difficoltà economica attestata da un professionista iscritto all'albo (es. ragioniere/dottore commercialista, avvocato, revisore dei conti, consulente) sulla base dei seguenti parametri:

- a) **indice di liquidità** (con valore inferiore ad 1) così determinato: importo liquidità corrente + importo liquidità differita / passivo corrente.
- b) **indice alfa** (con valore superiore a 10) così determinato: importo del debito complessivo comprensivo degli interessi, spese dovute / 1 totale valore ricavi e proventi per cento.

Rateazione straordinaria

La durata del piano rateale straordinario non può essere superiore alle **24 rate**.
In caso di rateazione straordinaria non sarà necessario presentare alcuna documentazione che attesti la propria situazione economica. Il contribuente dovrà sottoscrivere un piano di rateazione straordinario su tutte le posizioni con termini di pagamento scaduti, anche relative ad altre entrate, e provvedere al versamento delle prime due rate.

Per accedere ad ogni tipologia di rateazione sarà necessario fornire gli estremi del proprio conto corrente per la domiciliazione bancaria o postale dei propri pagamenti da attivare consegnando presso la propria banca/ posta il modulo SEPA.

Revoca

In caso di mancato pagamento di tre rate, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo o ingiunzione, maggiorato di spese di riscossione.

Entrate della Regione Piemonte

ENTRATE TRIBUTARIE:
DGR N. 74 - 2629 DEL 18/12/2020

Vincoli

L'accesso alla rateazione è consentito:

- per documenti relativi ad entrate tributarie di valore superiore ad Euro 250,00;
- sulle ingiunzioni per le quali non sia iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare
- quando il richiedente non risulti moroso relativamente a precedenti rateazioni, dilazioni o decaduto da precedenti piani rateali

Durata

La durata del piano rateale per i documenti relativi ad entrate tributarie varia in base all'importo da rateizzare:

- N° massimo 5 rate per importi fino a € 500
- N° massimo 10 rate per importi da € 500,01 e fino a € 1000
- N° massimo 15 rate per importi da € 1000,01 e fino a € 2000,00
- N° massimo 20 rate per importi da € 2000,01 e fino a € 3000,00
- N° massimo 30 rate per importi superiori ad € 3000,00

Revoca

Il mancato rispetto anche di una sola scadenza di pagamento comporta l'automatica decadenza dal beneficio ed il conseguente recupero dell'intero debito residuo.

ENTRATE NON TRIBUTARIE:
DGR N. 7-7672 DEL 12/10/2018

Vincoli

- l'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 200,00
- per documenti relativi ad entrate non tributarie di valore superiore ad Euro 1.000,00 se intestati a persone fisiche o Euro 2.000 se intestati a persone giuridiche
- per importi superiori ad €. 60.000 relativi ad entrate non tributarie presentando attestazione del valore dell'indicatore della propria situazione economica corrente. Se persona fisica o ditta individuale mediante ISEE in corso di validità inferiore ad €. 26.000; se persona giuridica mediante attestazione dell'indice alfa superiore a 10 ed indici di liquidità inferiore a 1.
- sulle ingiunzioni per le quali non sia iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare
- quando il richiedente non risulti moroso relativamente a precedenti rateazioni, dilazioni o decaduto da precedenti piani rateali

Durata

La durata del piano rateale non può eccedere i 72 mesi per i documenti relativi ad entrate non tributarie

Revoca

In caso di mancato pagamento di tre rate, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo o ingiunzione, maggiorato di spese di riscossione

Il firmatario dichiara di aver preso visione delle istruzioni per la richiesta di Maggiori Rateazioni

N.B.: La rateazione è consentita anche nelle ipotesi di fermo amministrativo del veicolo, consentendone la sospensione con il pagamento delle prime tre rate.

Torino, _____

FIRMA
